

EMANUELA MOROTTI

UNA SOGGETTIVITÀ A GEOMETRIE VARIABILI PER LO STATUTO GIURIDICO DEI ROBOT

SOMMARIO: 1. Le intelligenze artificiali come sfida per la tenuta del concetto di soggettività. – 2. Alcuni aspetti problematici per l'attribuzione della soggettività alle intelligenze artificiali. – 2.1. Il profilo della responsabilità patrimoniale non costituisce un ostacolo per il riconoscimento dei robot come soggetti. – 2.2. L'esistenza di una richiesta di maggiori diritti in capo ai robot: analisi dei paradigmi dell'essere, dell'avere e dell'agire. – 3. Necessità di elaborare un nuovo modello di soggettività. – 4. Osservazioni conclusive.

1. *Le intelligenze artificiali come sfida per la tenuta del concetto di soggettività*

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha prodotto sistemi di intelligenza artificiale sempre più raffinati, che costituiscono un osservatorio privilegiato per testare la capacità di adattamento del concetto di soggettività di fronte alle nuove esigenze di comprensione del reale. Le intelligenze artificiali sono sistemi informatici complessi, che non si limitano ad avere capacità di calcolo, ma sono dotati di caratteristiche tipicamente umane, come percezioni visive, sensoriali, spazio-temporali e decisionali¹. Esistono robot in grado di avviare una conversazione e rispondere a domande, oppure giocare una partita di scacchi o risolvere problemi adottando scelte idonee al contesto nel quale ci si trova. La vicinanza sempre maggiore all'individuo umano ha portato quindi a domandarci se queste possano essere considerate dei soggetti di diritto.

La soggettività giuridica è la capacità di essere centro di imputazione

¹ A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova giur. civ. com.*, 2012, 7, p. 494; J. BROCKMAN, *The New Humanists: Science at the Edge*, New York, 2003, p. 21; D.A. LARSON, *Artificial Intelligence: Robots, Avatars and the Demise of the Human Mediator*, in *Ohio State journal on dispute resolution*, 2010, 25, p. 1; A. ZORNOZA, *Robotica e diritto: riflessioni critiche sull'ultima iniziativa di regolamentazione*, in *Contr.impr./Eur.*, 2016, p. 808; P. KAUR, *Artificial intelligence*, in *International Journal of Advanced Trends in Computer Applications (IJATCA)*, 2016, 3, p. 19.

di situazioni giuridiche soggettive attive e passive² e, nel nostro ordinamento, è riconosciuta non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, ossia ad organizzazioni collettive, come enti pubblici, associazioni, fondazioni³, etc. Con l'attribuzione della soggettività agli enti, il concetto di soggetto di diritto si è esteso a ricomprendere anche entità non umane, non restando così limitato alle sole persone fisiche. Questo dato costituisce il punto di partenza del presente lavoro, in cui si proverà ad analizzare le caratteristiche della soggettività e il suo sviluppo rispetto agli enti collettivi, al fine di capire se la logica sottesa al loro riconoscimento possa essere riproposta con riguardo alle intelligenze artificiali.

L'elemento su cui concentrare l'attenzione risiede nel ruolo centrale⁴ assunto dalla figura umana nell'elaborazione del concetto di soggettività: la dottrina classica⁵ ne forgia la definizione avendo come modello la persona fisica⁶, così che le caratteristiche proprie dell'individuo umano sono diventati i tratti generali dell'intera categoria⁷.

Ciò ha reso più difficile adattare il concetto di soggettività a descrivere realtà diverse dalle persone fisiche, tanto che, per giustificarne l'attribuzione agli enti, si è dovuto procedere ad un'operazione di personificazione⁸ ed umanizzazione⁹ di tali figure. In particolare, a partire dall'Ottocento, la Pandettistica tedesca¹⁰ ricorse all'idea di finzione, elaborando una teoria¹¹ in base alla quale la soggettività costituiva una prerogativa esclusiva degli uomini, ma il Legislatore poteva estenderla anche agli enti, considerandoli come delle persone artificiali, finte, delle persone «giuridiche» appunto¹².

Anche le tesi contrarie¹³ che, negando l'idea della finzione, consideravano le persone giuridiche come entità reali, dotate di vita propria e di una autonoma volontà¹⁴, contribuirono di fatto a “personificare” gli enti¹⁵.

² P. GALLO, *Soggetto di diritto*, in *Dig. disc. priv.*, 2019, p. 1.

³ F. GALGANO, *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, 1995, p. 1.

⁴ P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, p. 53.

⁵ F. DI GIOVANNI, *“Persona giuridica”: storia recente di un concetto*, Torino, 2005, p. 12.

⁶ ZATTI, *op. cit.*, p. 35.

⁷ F. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Milano, 1963, p. 311.

⁸ C.E. PUPO, *La persona giuridica*, Milano, 2015, p. 145.

⁹ GALGANO, *op. cit.*, p. 10.

¹⁰ ZATTI, *op. cit.*, p. 75 e G. ARANGIO-RUIZ, *La persona giuridica come soggetto strumentale*, Milano, 1952, p. 5.

¹¹ GALGANO, *op. cit.*, p. 2, per la teoria della finzione di F.K. von Savigny.

¹² DI GIOVANNI, *op. cit.*, p. 12.

¹³ ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 5.

¹⁴ Si tratta dell'impostazione di O. von Gierke, che contrappose alla teoria savignana della finzione la teoria organica o della realtà: si veda GALLO, *op. cit.*, p. 7.

¹⁵ ZATTI, *op. cit.*, pp. 19 e 177.

Altre impostazioni, invece, disconoscevano l'utilità dello stesso concetto di persona giuridica, che poteva ben ricondursi a un particolare regolamento di relazioni interindividuali: ciò comportava che solo l'uomo fosse considerato il "vero" soggetto di diritto¹⁶, e di conseguenza la persona giuridica fosse da intendersi semplicemente come l'insieme delle persone fisiche che ne facevano parte, intesi però *uti universi*¹⁷, e non *uti singuli*¹⁸.

Da questa breve disamina trova conferma l'ipotesi da cui siamo partiti, dal momento che possiamo individuare nella centralità¹⁹ della figura umana l'elemento comune alle diverse teorie che si sono occupate di soggettività. Come abbiamo visto, l'importanza rivestita dalla persona fisica ne esce rafforzata, riuscendo a ricoprire un ruolo chiave anche negli enti, attraverso la valorizzazione del rapporto che si instaura tra l'ente e la sua componente umana. Un elemento su cui è importante riflettere è il fatto che il concetto di soggettività riferito alle persone giuridiche ha assunto un'accezione di tipo relazionale, dal momento che l'ente acquista rilevanza per il diritto solo in quanto costituisce uno strumento che consente ai suoi membri di esprimersi unitariamente verso l'esterno: per questo motivo diventa decisivo il rapporto tra l'ente stesso e gli individui che lo compongono, dal momento che la qualifica di un ente come soggetto risulta finalizzata ad attribuire rilievo giuridico al nesso qualificato che lo lega ai suoi membri²⁰. Questo si traduce in un'osservazione generale per cui, al di fuori del caso delle persone fisiche, la soggettività viene riconosciuta solo a quelle realtà che sono formate da individui, e che da essi sono costituite allo scopo di realizzare una struttura che consenta il perseguimento di finalità che il singolo da solo non è in grado di raggiungere: ciò è vero sia per gli enti che perseguono scopi solidaristici, sia lucrativi, oppure finanche per il condominio, per chi²¹ lo riconosce come soggetto di diritti.

Le intelligenze artificiali, invece, non possono essere ricondotte alla logica che consente l'attribuzione della soggettività alle persone giuridiche, nelle quali il riconoscimento della soggettività risponde ad uno schema relazionale che prende in considerazione il rapporto tra la persona

¹⁶ Questa impostazione ha il suo principale esponente in H. Kelsen ed è stata ripresa anche da T. ASCARELLI, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, 1, p. 244, e, in parte, dalle teorie puramente nominalistiche delle persone giuridiche.

¹⁷ ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 56.

¹⁸ ZATTI, *op. cit.*, p. 28.

¹⁹ PUPO, *op. cit.*, p. 2.

²⁰ F. ALCARO, *Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica*, Milano, 1976, p. 39.

²¹ A. TORRISI, *Il condominio negli edifici*, in *N. giur. civ. com.*, 2019, 3, p. 632. Si veda anche L. TORMEN, *La malleabilità delle categorie: soggettività del condominio e terzietà dei condomini*, in *N. giur. civ. com.*, 2018, 5, p. 648.

giuridica e le persone fisiche che la costituiscono: l'impossibilità di riscontrare un tale tipo di relazione per le intelligenze artificiali dipende dal fatto che esse non possiedono una struttura simile agli enti, non essendo assimilabili a delle organizzazioni nemmeno in senso lato. Esse infatti non formano un centro di imputazione per altri individui, e nemmeno svolgono un ruolo strumentale²² all'espressione di altri soggetti²³. Al contrario, esse possono essere definite come delle «individualità non umane», racchiudendosi in questo sintagma l'elemento che più le allontana sia dalle persone fisiche, rispetto alle quali basta constatare la differenza ontologica tra gli esseri umani e i robot, sia, come abbiamo visto, dalle persone giuridiche.

Possiamo quindi concludere che il paradigma della soggettività, così come oggi lo conosciamo, ci imporrebbe di escludere dal suo ambito tutto ciò che non è riconducibile alle due categorie sopra descritte. Una simile impostazione, però, rischia di falsare in partenza l'analisi sul concetto di soggettività, dal momento che ha ristretto considerevolmente la forza esplicativa di tale categoria, rendendola idonea a descrivere solo una porzione della realtà giuridica, escludendo dal suo ambito tutto ciò che non può essere ricondotto, direttamente o indirettamente, alla figura dell'uomo.

2. *Alcuni aspetti problematici per l'attribuzione della soggettività alle intelligenze artificiali*

Poste queste premesse, è necessario chiarire se la soggettività sia lo strumento adatto ad affrontare il problema relativo alla collocazione dei robot nel mondo giuridico. Si potrebbe osservare, infatti, che se l'attribuzione di diritti e doveri passa necessariamente attraverso l'acquisto della soggettività giuridica, quest'ultima, però, non è la strada obbligata, laddove non si tratti di ampliare la sfera giuridica di coloro cui tale riconoscimento è rivolto. Cercheremo di rispondere a tale interrogativo attraverso l'analisi delle finalità sottese ad un'eventuale attribuzione della soggettività alle intelligenze artificiali.

2.1. *Il profilo della responsabilità patrimoniale non costituisce un ostacolo per il riconoscimento dei robot come soggetti*

Si afferma²⁴ spesso che il riconoscimento della soggettività alle intelligenze artificiali non è diretto ad aumentarne i diritti, ma è finalizzato

²² ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 55.

²³ ALCARO, *op. cit.*, p. 111.

²⁴ D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 2017, 2, p. 378.

piuttosto ad una maggiore tutela della controparte umana. In quest'ottica, non si mira a tutelare i robot e ad ampliarne la sfera giuridica, ma a creare una situazione in cui gli individui o gli enti che si rapportano ad essi possano trovare una garanzia nel fatto di avere di fronte un soggetto di diritto, ossia un'entità riconosciuta dall'ordinamento come titolare di diritti e di doveri, nonché – almeno in teoria – dotata di un patrimonio. L'obiettivo sembrerebbe proprio quello di proteggere tutti coloro che entrano in contatto con i robot: sia in sede di rapporto contrattuale, sia in situazioni di fatto in cui le persone sono sottoposte al loro operato²⁵, sia in sede extracontrattuale a seguito di danni causati dalle intelligenze artificiali²⁶.

Tale finalità non può essere ignorata, ma è necessario comunque procedere ad un migliore inquadramento della tematica trattata. A ben guardare, il problema di capire chi risponde di eventuali danni provocati dalle intelligenze artificiali, sebbene costituisca un aspetto di primaria importanza soprattutto dal punto di vista pratico, va tenuto distinto dalla questione relativa all'attribuzione della soggettività, trattandosi infatti di due diverse problematiche che non si implicano a vicenda.

A conferma di ciò si può osservare che, con riferimento alla disciplina degli enti, il riconoscimento della qualità di soggetto resta distinto dal problema della responsabilità patrimoniale. La soggettività, infatti, è riconosciuta a tutti gli enti per il solo fatto «di concretizzarsi in una organizzazione distaccata dai membri che la compongono o che l'hanno composta»²⁷. Gli enti che, però, hanno ottenuto in aggiunta anche il riconoscimento statale²⁸, o le società commerciali che sono iscritte nel registro delle imprese, acquistano, altresì, la personalità giuridica e sono quindi persone giuridiche in senso stretto, la cui caratteristica principale è quella di godere di autonomia patrimoniale perfetta, che consente la separazione del patrimonio dell'ente da quello dei suoi componenti, con la conseguente limitazione di responsabilità dei singoli rispetto ai debiti contratti dalla persona giuridica.

Gli enti senza personalità giuridica, invece, non potranno usufruire di tale regime, e così la loro responsabilità patrimoniale ricadrà, in varia mi-

²⁵ G. ZICCARDI, *Diritto, tecnologie del futuro e nuovi mercati: il pensiero di Alec Ross*, in *Dir. merc. tecn.*, 2017, 1, p. 11.

²⁶ M. SCIALDONE, *Il diritto dei Robot: la regolamentazione giuridica dei comportamenti non umani*, in *La Rete e il Fattore C (Cultura, Complessità, Collaborazione)*, a cura di F. Marzano, E. Pietrafesa, T. Medici, Roma, 2016, p. 76.

²⁷ M. DI PIRRO, *Istituzioni di diritto privato*, Napoli, 2015, p. 69.

²⁸ F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, p. 57.

sura, anche sui membri²⁹. Il fatto che, in tal caso, i singoli componenti possano rispondere per i debiti contratti dall'ente senza personalità non inficia in alcun modo la sua natura di soggetto di diritto³⁰, che resta ferma, indipendentemente dall'individuazione del regime di responsabilità che ad esso si applica: si deve quindi concludere che anche gli enti senza personalità giuridica sono soggetti di diritto, anche se privi di autonomia patrimoniale perfetta³¹.

Queste considerazioni valgono a chiarire che il profilo della responsabilità patrimoniale non deve servire come bussola per orientarci rispetto all'attribuzione o meno della soggettività, a maggior ragione nel contesto giuridico attuale³², dove proprio i problemi legati alle intelligenze artificiali stanno portando ad una rilettura complessiva³³ dei sistemi di responsabilità civile e di assicurazione³⁴ che oggi conosciamo³⁵.

Si pensi, per fare un esempio, ai robot capaci di guidare autonomamente, che hanno ormai reso impraticabile l'imputazione di responsabilità del guidatore e del proprietario, a favore, invece, della casa produttrice, che sembra essere il soggetto più idoneo a rispondere del malfunzionamento del veicolo³⁶ mentre, «laddove, essa [la casa produttrice] si sia rigorosamente attenuta all'obbligo di garantire la sicurezza esigibile secondo le circostanze, non sarà chiamata a sopportare l'onere risarcitorio, che verrà invece “deviato” su un fondo di garanzia di natura pubblica»³⁷.

2.2. *L'esistenza di una richiesta di maggiori diritti in capo ai robot: analisi dei paradigmi dell'essere, dell'avere e dell'agire*

Sgombrato il campo da questioni relative alla responsabilità patrimoniale, il punto che necessita di essere attentamente valutato riguarda la

²⁹ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2007, p. 326.

³⁰ A. BARBA, *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 3, p. 647.

³¹ F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1999, p. 225.

³² E. AL MUREDEN, *Il futuro del Law and Economics nel pensiero di Guido Calabresi*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 3, p. 778.

³³ A. DAVOLA, R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“driverless”)?*, in *Danno e resp.*, 2017, 5, p. 616.

³⁴ D. CERINI, *Dal decreto smart roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative*, in *Danno e resp.*, 2018, 4, p. 401.

³⁵ U. RUFFOLO, *Self driving cars, auto driveless e responsabilità*, in *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano, 2018, p. 33.

³⁶ G. PONZANELLI, R. PARDOLESI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *N. leg. civ. com.*, 1989, p. 628.

³⁷ DAVOLA, PARDOLESI, *op. cit.*, p. 620.

sussistenza o meno di un'esigenza di maggiori diritti a favore delle intelligenze artificiali.

Per rispondere a questa domanda si procederà attraverso l'esame delle principali caratteristiche che si riscontrano nei robot, seguendo nella trattazione la suddivisione delle sfere di interessi legate alla dimensione dell'essere³⁸, dell'avere³⁹ e dell'agire giuridico, che costituiscono le categorie logiche classiche con le quali si rappresentano i diritti dei soggetti del mondo giuridico⁴⁰. Questi tre profili sintetizzano le principali modalità con cui l'uomo si relaziona con i diritti e gli altri soggetti e, a seconda di quale componente si considera prevalente, è possibile esprimere una preferenza per una visione statica oppure dinamica della soggettività.

Chi predilige una visione statica di persona, punta l'attenzione sugli elementi dell'essere e dell'avere: con il termine "essere" si vuole indicare l'essenza stessa che caratterizza l'individuo, ossia tutto ciò che appartiene alla dimensione della personalità e «della persona in quanto tale, nelle sue qualità rilevanti in una società data»⁴¹. In quest'ottica si mira alla tutela della persona e delle sue caratteristiche indipendentemente dal profilo patrimoniale: a tale scopo entrano in gioco non solo i diritti inviolabili e le libertà fondamentali, ma anche la categoria dei diritti della personalità⁴².

Con il termine "avere", invece, si indica la sfera legata alla patrimonialità, che si manifesta nella titolarità di diritti reali e di posizioni giuridiche di appartenenza. All'interno di questa dimensione, il soggetto è protetto in quanto «proprietario o in quanto contraente»⁴³, ed è inteso principalmente come «portatore» di diritti, la cui caratteristica principale risiede in una «attitudine alla titolarità» generalizzata: in questa visione, il soggetto è per definizione un «possidente», dal momento che ogni diritto e ogni rapporto devono essere riferiti a qualcuno⁴⁴.

Da ultimo, si pone chi propende per una visione dinamica, dando rilevanza all'aspetto relativo alla capacità di azione⁴⁵: in questa prospettiva si tutela la persona intesa come soggetto agente, caratterizzato da una generale «attitudine a comportarsi», che «fa perno sul soggetto come protagonista dell'azione giuridicamente regolata»⁴⁶.

³⁸ ZATTI, *op. cit.*, p. 183.

³⁹ B. CARBONI, *Status e soggettività giuridica*, Milano, 1998, p. 153.

⁴⁰ In senso critico N. LIPARI, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 1, p. 419.

⁴¹ E. RUSSO, *Diritti soggettivi*, *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, pp. 8 e 18.

⁴² ALPA, *op. cit.*, p. 175.

⁴³ RUSSO, *op. cit.*, p. 19.

⁴⁴ ZATTI, *op. cit.*, pp. 26 e 184.

⁴⁵ A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1967, p. 282.

⁴⁶ ZATTI, *op. cit.*, p. 186.

Questi tre aspetti, sebbene formulati su modello dell'uomo, possono fornire una traccia utile da seguire per vedere se, e in che misura, tali componenti siano presenti anche nelle intelligenze artificiali.

a) *Il paradigma dell'essere*

Il paradigma dell'essere costituisce l'elemento di maggiore distanza rispetto alle persone fisiche, non essendo ancora possibile riscontrare nei robot una vera e propria personalità caratteriale, diversa dalla capacità intellettuale e di apprendimento.

Alcuni robot⁴⁷, è vero, sono capaci di elaborare autonome volizioni e determinazioni giuridiche, mentre altri sono dotati di meccanismi di autoapprendimento e di elaborazione di stimoli provenienti dall'esterno, vedendo così a configurare una piena capacità di sviluppare conoscenze⁴⁸.

Al di fuori di queste abilità cognitive, intellettive e razionali, però, manca ancora un substrato relativo alle componenti affettive, emotive e relazionali, ossia, in breve, a tutto ciò che rientra nella definizione di una propria personalità caratteriale.

Un altro aspetto rilevante può vedersi nell'impossibilità di attribuire alle intelligenze artificiali un particolare *status*⁴⁹, che definisce la posizione di un soggetto⁵⁰ rispetto all'appartenenza a determinati gruppi sociali: restando fuori dal dibattito circa l'utilità⁵¹ di tale categoria, ci si limita ad osservare l'impossibilità di individuare per i robot una collocazione all'interno della comunità di appartenenza o della famiglia o, più in generale, dei rapporti sociali. Sotto questo profilo, infatti, si riafferma la loro vicinanza alle macchine, trovando più corretta la loro riconduzione al genere delle *res*.

Ne deriva che il profilo, in cui più debole si manifesta la necessità di un riconoscimento di diritti, riguarda attualmente la sfera legata al paradigma dell'essere, dal momento che emerge l'immagine di una personalità solo parziale e decurtata, limitata alla componente intellettuale, ma incapace di afferrare completamente tutte le funzionalità della psiche umana, traducendosi tale mancanza in un deficit anche a livello di rapporti rela-

⁴⁷ G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contr. impr.*, 2002, 2, p. 465.

⁴⁸ G. SARTOR, *Il diritto della rete globale. Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet*, G. Scorza, Padova, 2006, p. 22.

⁴⁹ L. LENTI, *Status*, in *Dig. disc. priv.*, 1999, p. 4. Per una visione più restrittiva si veda A. CICU, *Il concetto di status*, Napoli, 1914, p. 62.

⁵⁰ CARBONI, *op. cit.*, p. 151.

⁵¹ LENTI, *op. cit.*, p. 6.

zionali complessi. Questo dato rende problematica l'attribuzione di tutti quei diritti che rientrano sotto l'etichetta di diritti della personalità, quali il diritto alla riservatezza, al nome, all'immagine, etc. Il diritto al nome⁵², ad esempio, non serve semplicemente ad evitare confusione e a permettere l'identificazione rispetto ad altri soggetti, ma è tutelato «in funzione dell'attribuzione di una valenza autonoma ai valori ideologici, politici e morali di cui ogni persona è portatrice nel contesto sociale in cui opera»⁵³. Lo stesso vale per il diritto all'identità personale, inteso come «diritto di ciascun individuo di essere rappresentato nell'opinione degli altri per la sua specifica individualità, ossia nell'insieme delle qualità e caratteristiche che lo rendono portatore di una differenziata personalità individuale», ossia «come il complesso di elementi che costituiscono la sintesi della sua personalità»⁵⁴. In mancanza di una personalità e identità da tutelare, non si può quindi che concludere nel senso di negare il riconoscimento dei diritti della personalità alle intelligenze artificiali.

b) Il paradigma dell'avere

La sussistenza del paradigma dell'avere si pone in maniera particolarmente problematica, dovendosi dare una risposta univoca ad una domanda di non facile soluzione, relativa alla possibilità di considerare le intelligenze artificiali come autonomi centri di imputazione di diritti e di doveri. Ci si chiede, quindi, se gli effetti degli atti patrimoniali possano essere riferiti direttamente al robot che li ha compiuti. A tal proposito, non entra in questione la possibilità delle intelligenze artificiali di compiere atti aventi contenuto patrimoniale, ma si tratta di capire quale sia la sorte di questi atti, e in particolare se essi vadano a formare un patrimonio di cui il robot è titolare, incrementandone o diminuendone la capienza.

Per rispondere a queste domande è necessario chiedersi se le intelligenze artificiali possano avere un patrimonio proprio, distinto e separato da quello del loro utilizzatore. A tal proposito, è necessario tenere in considerazione l'attuale posizione giuridica dei robot, rispetto ai quali, come abbiamo visto, non è ad oggi riconosciuta la qualità di soggetti di diritto.

Da ciò deriva che ammettere che il robot sia titolare di un proprio patrimonio significa consentire la possibilità che sia costituito un patrimo-

⁵² D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 33.

⁵³ V. MONTARULI, *Tutela della personalità, diritto all'identità personale e strumenti di tutela*, in *Danno e resp.*, 1997, 2, p. 150.

⁵⁴ A. FUSARO, *Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal "diritto" all'identità uti singuli al "diritto" all'identità uti universi*, in *N. giur. civ. com.*, 2002, 2, p. 51.

nio senza soggetto⁵⁵, ossia del tutto slegato dalla riferibilità a qualcuno cui possa far capo. Una simile soluzione, se fosse accolta, solleverebbe una serie di difficoltà relative non solo ai rapporti con i creditori, ma anche rispetto allo stesso andamento del rapporto obbligatorio, qualora fosse richiesto, per la sua attuazione, l'esercizio di attività di tipo esecutivo e materiale. Altri problemi sarebbero legati alla prestazione di garanzie reali o personali, e, non da ultimo, alla sorte dei rapporti giuridici attivi e passivi nel caso di cessazione della loro operatività. Infine, non si può scartare a priori l'ipotesi di una loro eventuale insolvenza, con le relative conseguenze.

Non resta che osservare che l'ambito dei rapporti patrimoniali, sebbene sia quello in cui le intelligenze artificiali abbiano una maggiore libertà d'azione, presenta, tuttavia, dei limiti che attualmente non sono superabili. Per questo motivo, è preferibile ritenere che all'utilizzatore o al soggetto che ne dispone dovrebbero essere imputati tutti i rapporti giuridici di cui il robot è parte, ed essere altresì considerati come titolari di un patrimonio che, nei fatti, è gestito in modo autonomo da un'intelligenza artificiale. Questa soluzione trova conferma nel fatto che, come è stato notato⁵⁶, i robot, essendo privi di soggettività, non potrebbero nemmeno fungere da rappresentanti o da mandatari del soggetto che li ha in uso.

Si deve quindi escludere che il robot possa diventare titolare di un patrimonio costituito per effetto dei contratti da esso stesso compiuti. In tale contesto non sembra esserci spazio per una richiesta di maggiori diritti a favore dei robot, dovendosi dare una risposta negativa alle ipotesi che aprono alla possibilità di riconoscere nei robot una posizione di appartenenza dei beni e delle situazioni giuridiche che ne discendono. Quanto detto è valido non solo per la titolarità di diritti di natura patrimoniale, ma ben può estendersi ai diritti morali d'autore sulle opere di ingegno⁵⁷ elaborate dai robot, per le quali dovrebbe essere riconosciuto come proprietario il soggetto che ne dispone.

c) *Il paradigma dell'agire*

L'ultimo elemento da analizzare resta la componente dell'agire, nella quale è possibile individuare il carattere che meglio riesce a descrivere la situazione attuale dei robot. Questi ultimi sono in grado di compiere

⁵⁵ R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 149.

⁵⁶ SARTOR, *Gli agenti software*, cit., p. 10.

⁵⁷ A. THIENE, *I diritti morali d'autore*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 6, p. 522.

azioni complesse nei più diversi settori: si pensi ad esempio ai robot capaci di eseguire operazioni chirurgiche o di guidare autonomamente, oppure, con riferimento all'ambito propriamente giuridico, in grado di concludere contratti. Se, fino ad alcuni decenni fa, l'ipotesi di valorizzare la sfera legata ad «un'attitudine a comportarsi» equivaleva a «restringere a priori agli uomini l'ambito della nozione di soggettività»⁵⁸, oggi questa affermazione non sembra più valida. Al contrario, possiamo notare che proprio nell'elemento dell'agire risiede la caratteristica principale delle intelligenze artificiali, costituendo quello dei tre connotati della persona⁵⁹ che più le avvicina all'essere umano.

Date queste premesse, non sarebbe sbagliato far leva sull'esistenza di questa attitudine all'azione per motivare la richiesta di maggiori diritti per le intelligenze artificiali, a partire proprio dal riconoscimento di una generale capacità di agire, nei settori ovviamente nei quali esse possono operare⁶⁰. Questa ipotesi non sorprende, se si pensa al fatto che la capacità di agire consiste nella capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti⁶¹, e già attualmente gli atti giuridici compiuti da un robot sono considerati validi ed efficaci a tutti gli effetti: per fare un esempio, si pensi agli scambi di prodotti finanziari nei mercati mobiliari, che non sarebbe possibile invalidare solo perché conclusi con una controparte non umana⁶².

L'ipotesi qui proposta tocca in realtà un problema importante, perché il riconoscimento della capacità giuridica delle intelligenze artificiali dipende dalla possibilità di considerarle come un autonomo centro di volontà, indipendente dal produttore o dall'utilizzatore. La questione in esame, relativa alla sussistenza nei robot di una volontà, si rivela fin da subito complessa, perché implica dei profili di teoretica applicata alla tecnologia che è impossibile affrontare in questa sede.

Più sommessamente, invece, possiamo riconoscere che le intelligenze artificiali maggiormente evolute sono in grado di agire «al di là del controllo di chi se ne serve, in modi che non erano da questo prevedibili»⁶³. Questa osservazione ci consente di segnare la distanza rispetto a tutte quelle teorie che si limitano a vedere nei robot dei semplici mezzi di trasmissione della volontà umana, tentando di ricondurre ogni loro azione

⁵⁸ D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 278.

⁵⁹ ZATTI, *op. cit.*, p. 182.

⁶⁰ SARTOR, *L'agente software*, cit., p. 7.

⁶¹ G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2013, p. 155.

⁶² T. ALLEN, R. WIDDISON, *Can computers make a contracts?*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1996, p. 15.

⁶³ SARTOR, *L'agente software*, cit., p. 10.

alla presunta volontà di chi ne dispone⁶⁴. In questo senso, più correttamente, si dovrebbe ammettere l'impossibilità di risalire ad una volontà dell'uomo in tutti i casi di contrattazione automatica, nei quali è possibile, invece, individuare una determinazione propria dell'intelligenza artificiale, che agisce in piena autonomia e senza una previa consultazione con il suo utilizzatore⁶⁵: si pensi, ad esempio, ad un sistema di intelligenza artificiale che sia in grado di compiere delle autonome valutazioni, come nel caso in cui decida di vendere o di comprare 100 azioni X a prezzo Y in un preciso momento, mostrando di agire secondo una determinazione attuale e concreta, priva di condizionamenti del soggetto che l'ha in uso. Da quanto detto emerge la necessità di valorizzare adeguatamente questa attitudine all'azione presente nelle intelligenze artificiali, attraverso il loro riconoscimento come soggetti di diritto, nei limiti e nella misura in cui esse possono agire ed operare autonomamente nel mondo giuridico.

Al termine di questa disamina, possiamo dare una risposta positiva alla domanda che ci siamo posti all'inizio, relativa all'opportunità di affrontare il problema della collocazione giuridica delle intelligenze artificiali utilizzando la categoria della soggettività. Abbiamo infatti individuato la compresenza di più finalità, volte a sorreggere un eventuale riconoscimento delle intelligenze artificiali come soggetti di diritto: questo non servirebbe solamente a tutelare la sfera giuridica delle persone fisiche che entrano in contatto con loro, ma avrebbe altresì la funzione di rispondere ad un'autentica esigenza di maggiore riconoscimento giuridico. L'attribuzione della capacità d'agire ai robot, infatti, non farebbe altro che tradurre giuridicamente la circostanza per cui, già di fatto, essi operano ed agiscono in maniera spesso completamente autonoma nell'ambito degli atti aventi contenuto patrimoniale. Riuscire a dar voce a questo elemento consentirebbe di segnare un primo passo nel loro allontanamento dalla categoria delle cose, a favore di una più precisa collocazione in una posizione intermedia tra le *res*⁶⁶ e i soggetti di diritto. Sotto questo profilo, si è convinti che il concetto di soggettività svolga un ruolo centrale per rappresentare giuridicamente la situazione dei robot, offrendo un canale⁶⁷ in grado di dar voce anche a nuove realtà che necessitano di trovare spazio nel mondo giuridico⁶⁸.

⁶⁴ E. TOSI, *Diritto privato dell'informatica e di Internet*, Milano, 2006, p. 220.

⁶⁵ G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2010, p. 184.

⁶⁶ SANTOSUOSSO, BOSCARATO, CAROLEO, *op. cit.*, p. 15.

⁶⁷ A. PAVONE LA ROSA, *Personalità giuridica e tecniche interpretative*, *Riv. soc.*, 1969, p. 847.

⁶⁸ DI GIOVANNI, *op. cit.*, p. 10.

3. *Necessità di elaborare un nuovo modello di soggettività*

Il percorso sopra condotto ci ha permesso di osservare che il riconoscimento dei robot come soggetti di diritto si potrebbe attuare solo in un caso, limitato alla capacità di agire nella sfera dei rapporti patrimoniali, mentre non sarebbe comunque possibile considerare il robot quale titolare di autonome posizioni giuridiche soggettive, siano queste di natura patrimoniale o personale.

A questo punto, dobbiamo chiederci se esista una struttura in grado di rappresentare giuridicamente la situazione che abbiamo sopra descritto: se è infatti ammissibile il ricorso alla categoria della soggettività, risulta, però, chiara l'impossibilità di una sua applicazione, così come oggi la conosciamo, alle intelligenze artificiali e la conseguente necessità di promuovere un ripensamento complessivo. Le osservazioni sopra svolte ci spingono ad avviare un cambio di prospettiva importante rispetto alla concezione tradizionale: l'unico punto fermo sembra quello di evitare di adottare posizioni estreme, che neghino o affermino *tout court* la soggettività ai robot, e di favorire invece soluzioni che riescano meglio a rispecchiare la realtà composita che caratterizza queste nuove entità.

Per questo motivo, sarà necessario promuovere un concetto di soggettività che sia meno legato ad una visione statica, cristallizzata intorno alla figura umana, e che presenti maggiori aperture verso la componente dinamica attinente alla sfera dell'azione.

Si rivela adatta a tal fine una configurazione della soggettività a geometrie variabili, che presenti una struttura su due livelli, in cui maggiore o minore risulti l'attribuzione di un riconoscimento giuridico, a seconda della capacità effettivamente sviluppata dal robot nei diversi ambiti considerati. In questo modo sarà possibile, da un lato, valorizzare quegli aspetti che meritano riconoscimento giuridico e, dall'altro, lasciare in ombra quegli altri profili che ancora non arrivano ad assumere consistenza agli occhi del giurista. Ciò significa ammettere un modello di soggettività attenuata, con il quale si procede all'attribuzione della qualità di soggetto in modo del tutto peculiare, prevedendosi il riconoscimento legato al profilo della capacità d'agire nei limiti delle operazioni di carattere patrimoniale, cui fa da contraltare l'impossibilità di diventare titolare di situazioni giuridiche soggettive, ossia, la mancanza della capacità giuridica.

Resta ora da chiedersi se sia giuridicamente ammissibile un tale modello di soggettività, e come giustificarlo dal punto di vista teorico. L'obiezione principale che si potrebbe muovere è quella di osservare che è difficile immaginare una soggettività attenuata, per il fatto che o si è soggetti o non lo si è: non esistono «quasi soggetti», allo stesso modo per cui è diffi-

cile pensare ad una capacità d'agire senza la capacità giuridica, ossia slegata da un centro di imputazione autonomo di diritti e di doveri.

A questa obiezione si risponde proponendo due diverse argomentazioni. La prima riguarda il fatto che tutta la costruzione teorica relativa alla soggettività giuridica, lo abbiamo già visto, è incentrata sulla figura dell'uomo⁶⁹: la stessa capacità giuridica è una caratteristica immanente⁷⁰ alla persona fisica, quindi è ben possibile eliminarla qualora si ragioni di soggetti non umani. A tal proposito si ricordano le difficoltà emerse in dottrina per giustificare la stessa attribuzione della capacità giuridica e della capacità d'agire in capo agli enti, derivanti dal fatto che si tratta di due concetti che, di per sé, non è facile adattare a realtà diverse dalle persone fisiche. Per questo motivo, è verosimile che la vivacità del dibattito che ha riguardato la soggettività delle persone giuridiche si riproporrà anche per le intelligenze artificiali: un approccio intellettualmente onesto dovrebbe prendere atto della necessità di elaborare nuovi modelli di soggettività, senza tentare di ricondurre forzatamente queste nuove istanze dentro schemi che sono stati realizzati su modello dell'uomo, in un periodo in cui non era nemmeno immaginabile l'attuale sviluppo della tecnologia.

La seconda ragione che si propone è un'argomentazione storica, che invita a tener presente il fatto che la soggettività giuridica, così come oggi la conosciamo, è in realtà frutto di mutamenti profondi che si sono susseguiti nel corso degli anni: non è un concetto granitico e assoluto, ma relativo, che è cambiato nel tempo, e che è ancora suscettibile di cambiamento. Si pensi al fatto che è un'acquisizione relativamente moderna anche la stessa definizione di capacità giuridica⁷¹, intesa come l'astratta e generale idoneità ad essere titolare di situazioni soggettive attive e passive, che fa capo alla persona fisica in base ad una presunzione assoluta⁷² che ne consente l'acquisto in maniera automatica al momento della nascita. Non sempre infatti è stato così, e il nostro stesso ordinamento, in un passato non troppo lontano, negava la soggettività giuridica a determinati individui, per ragioni attinenti all'appartenenza razziale⁷³ o politica, tanto che si è sentita la necessità di ribadire in Costituzione, all'art. 22, che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

Se risaliamo ancora più indietro nel tempo, troviamo conferma che la soggettività abbia sempre avuto la capacità di mutare non solo nel corso

⁶⁹ CARBONI, *op. cit.*, p. 155.

⁷⁰ G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, Firenze, 1913, p. 17.

⁷¹ LEVI, *op. cit.*, p. 240.

⁷² CARBONI, *op. cit.*, p. 156.

⁷³ PUPO, *op. cit.*, p. 3.

degli anni, ma anche da un ordinamento all'altro⁷⁴, mostrandosi come un concetto dinamico, in grado di adattarsi alla realtà e alla sensibilità giuridica delle diverse epoche. Per questo motivo, il tentativo di costruire una diversa impostazione della soggettività non costituisce un sovvertimento del sistema, ma si pone in linea con il carattere tradizionalmente elastico di questo concetto.

4. *Osservazioni conclusive*

L'indagine così svolta sul tema della soggettività giuridica ha mostrato quanto tale concetto sia ancora legato alle sue origini dottrinali, che lo radicano intorno alla figura della persona fisica. A partire da questo dato, abbiamo cercato di dimostrare che la categoria dei soggetti di diritto sia in grado di prestarsi a rappresentare anche realtà non umane, provando a rileggerne la struttura, nella convinzione che il modello della soggettività imperniato sull'immagine dell'individuo non sia l'unico possibile⁷⁵. Le intelligenze artificiali hanno offerto l'oggetto di studio ideale per testare la nostra ipotesi: abbiamo così adottato un'impostazione della soggettività giuridica strutturata su più livelli, al fine di fornirne una descrizione che sia il più possibile vicina alla loro realtà.

Il percorso svolto ci ha portato ad individuare nei robot una configurazione tripartita, in cui si può riconoscere la presenza prevalente dell'elemento dinamico legato alla sfera dell'agire e ad una generale attitudine a comportarsi, mentre più difficile si rivela non solo il conferimento di una posizione di titolarità di diritti e di beni, ma anche il riconoscimento di una vera e propria personalità. Questo si traduce nell'adozione di un modello di soggettività che è distinto in due momenti, in cui ad un riconoscimento della capacità d'agire nell'ambito contrattuale e dei diritti patrimoniali, fa seguito l'esclusione della capacità giuridica, non essendo attualmente ammissibile non solo la titolarità dei diritti e dei beni e, più in generale, di ogni situazione di appartenenza, ma nemmeno l'attribuzione dei diritti della personalità. Si realizza così uno schema che abbiamo definito "a geometrie variabili" proprio per sottolineare la presenza di una struttura articolata su due livelli, che ben si allontana dal modello classico della soggettività che oggi conosciamo. L'intento di questo lavoro è quello di fornire una proposta ricostruttiva, rispetto alla quale la struttura a geometrie variabili sembra essere quella che al momento riesce meglio a foto-

⁷⁴ GALLO, *op. cit.*, p. 4.

⁷⁵ In senso critico ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 14.

grafare la realtà giuridica dei robot. Non si esclude, però, che in un prossimo futuro si adottino modelli che consentano un più incisivo ampliamento dei diritti delle intelligenze artificiali, di pari passo con il potenziamento delle loro funzionalità⁷⁶.

La proposta qui formulata si limita a fornire uno spunto di riflessione sulla possibilità di modulare la soggettività giuridica diversamente da come oggi la conosciamo, mostrando che il radicamento intorno alla figura umana non può portare a farle perdere l'elasticità e il dinamismo che sempre ha avuto nella storia: al contrario, tali caratteristiche meritano, ora più che mai, di essere meglio valorizzate, al fine di riportare tale concetto al centro del dibattito giuridico e delle sfide che pone la modernità.

⁷⁶DI SABATO, *op. cit.*, p. 378.